

Le novità del regime forfetario 2025

Sommario

Premessa	2
REQUISITI DI ACCESSO	2
CAUSE OSTATIVE	3
LE NOVITA'	6
IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO	7
IMPOSTA SOSTITUTIVA.....	8

Premessa

Con l'articolo 1, comma 12, Legge 207/2024 (finanziaria 2025) e l'articolo 17, Legge 203/2024 c.d. "collegato lavoro 2024" sono state introdotte alcune novità in ordine al regime forfetario di cui alla Legge 190/2014.

Si segnala:

- l'aumento, da 30.000 a 35.000 euro, della soglia massima di reddito di lavoro dipendente o assimilato che il lavoratore può realizzare nell'anno precedente, senza perdere i requisiti per l'accesso al regime forfetario;
- che la causa ostativa all'applicazione del regime per i soggetti che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro o ex datori di lavoro nei 2 anni precedenti, non si applica ai soggetti iscritti in Albi o Registri esercenti attività professionali a favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, a seguito di assunzione mediante contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal CCN di lavoro;
- la possibilità di usufruire per i primi 36 mesi di attività, per i nuovi iscritti alle gestioni AGO artigiani e commercianti, di una riduzione contributiva pari al 50%.

REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che, nell'anno precedente, presentano i seguenti requisiti:

- soglia massima di ricavi e/o compensi, ragguagliati ad anno, non superiore a 85.000 euro, indipendentemente dall'attività esercitata. Tuttavia, occorre tenere presente che:
 - o concorrono alla determinazione dell'ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, ai sensi dell'articolo art. 85, TUIR;
 - o i proventi conseguiti a titolo di diritti d'autore concorrono alla verifica del limite solo se "correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta";
 - o in caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da diversi codici Ateco assume rilevanza la somma dei ricavi o compensi relativi alle diverse attività esercitate;
 - o non assumono rilevanza gli ulteriori componenti positivi, indicati in dichiarazione dei redditi, per "migliorare" il proprio profilo di affidabilità ai fini ISA;
 - o non deve essere considerata l'indennità di maternità, poiché la stessa non costituisce ricavo o compenso;
 - o come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 9/E/2019, per verificare il superamento del predetto limite va considerato il regime contabile adottato nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario. Pertanto un soggetto in contabilità ordinaria, rileverà i ricavi in base al principio di competenza temporale mentre un soggetto in contabilità semplificata prenderà a riferimento i ricavi effettivamente incassati secondo il principio di cassa, ai sensi dell'articolo 18, D.P.R. 600/1973

- spese non superiori a 20.000 euro lordi annui erogate a titolo di lavoro dipendente e per collaboratori ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, per compensi ad associati in partecipazione, per prestazioni di lavoro di familiari nonché a titolo di lavoro accessorio.

CAUSE OSTATIVE

Con la Circolare 9/E/2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- l'incompatibilità con il regime forfetario è "*in re ipsa*" ogni volta in cui il regime IVA o di determinazione del reddito sia un regime obbligatorio *ex lege*: si pensi, ad esempio, ad un'agenzia di viaggi che applica il regime Iva speciale ai sensi dell'articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972;
- non sono compatibili con il regime forfetario le seguenti attività:
 - o agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, D.P.R. 633/72);
 - o vendita di sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. 633/72);
 - o commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. 633/72);
 - o editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. 633/72);
 - o gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. 633/72);
 - o rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. 633/72);
 - o intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al D.P.R. 640/72 (art. 74, comma 6, D.P.R. 633/72);
 - o agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. 633/72);
 - o agriturismo (art. 5, comma 2, Legge 413/91);
 - o vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. 600/73);
 - o rivendita di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. 41/95);
 - o agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, D.L. 41/95);
- l'esercizio di un'attività esclusa dal regime forfetario in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva ai fini IRPEF di un reddito d'impresa o lavoro autonomo, preclude l'accesso al regime anche per le altre attività esercitate non in regime speciale;
- l'esercizio di un'attività agricola, nei limiti di cui all'articolo 32, TUIR, essendo produttiva di reddito fondiario, non preclude l'accesso al regime forfetario per le altre attività esercitate
- l'opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari consente al contribuente di adottare il regime forfetario a condizione che l'opzione sia stata esercitata nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario. Così, ad esempio:
 - o l'attività di agriturismo esercitata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, Legge 413/91, come precisato nella Circolare, n. 7/E/2008, può essere attratta al regime forfetario qualora il contribuente opti per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
 - o il soggetto che applica il regime del margine con il metodo analitico o forfetario ex articolo 36, comma 3, D.L. 41/95, può adottare il regime forfetario, previa opzione

per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari con riferimento all'esercizio dell'intera attività e non alle singole operazioni

Non possono accedere al regime forfetario:

- i soggetti non residenti in Italia, salvo producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- chi esercita attività di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- i soggetti che contemporaneamente all'esercizio dell'attività partecipano a società di persone o associazioni professionali ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. c), TUIR nonché ad imprese familiari;
- i soggetti che contemporaneamente all'attività svolta controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore o dal lavoratore autonomo;
- i soggetti che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l'esercizio della professione

Con riferimento alla partecipazione in società di persone o associazioni professionali, la causa ostativa non opera a condizione che il soggetto, nell'anno precedente (es. entro il 31.12.2024) a quello di applicazione del regime forfetario, provveda preventivamente a rimuoverla. La predetta causa ostativa non opera neppure quando, in corso d'anno, il soggetto forfetario eredita una partecipazione a condizione che la stessa sia ceduta entro la fine dell'anno. E' equiparata alla partecipazione in società di persone la partecipazione in un'associazione professionale e nell'azienda coniugale. In questo senso, rileva il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà e non costituisce causa ostativa la partecipazione in una società semplice, salvo il caso in cui la stessa produca reddito di lavoro autonomo o d'impresa.

Quanto alla causa ostativa riferita al controllo diretto o indiretto di S.r.l. o associazioni in partecipazione, affinché operi la causa ostativa è necessario il verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- controllo diretto o indiretto della S.r.l. o associazione in partecipazione;
- esercizio da parte delle stesse di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore o dal lavoratore autonomo.

Come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E/2019, si rammenta che:

- la causa ostativa relativa al possesso di partecipazioni in S.r.l. va verificata alla fine dell'anno di applicazione del regime, poiché solo nell'anno di applicazione del regime è possibile verificare "la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla S.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfetario";

- il controllo diretto va individuato in base all'articolo 2359, comma 1, C.c. e pertanto assume rilevanza:
 - o la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - o la disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - o l'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali;
- il controllo indiretto va individuato dal comma 2 del citato articolo 2359, in base al quale "ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi".
- nell'ambito delle persone interposte vanno ricompresi i familiari quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
- per individuare la riconducibilità o meno all'attività svolta dalla S.r.l. o associazione in partecipazione con quella svolta dal soggetto forfetario, occorre avere riguardo all'attività effettivamente esercitata (indipendentemente dal codice Ateco dichiarato). In presenza di due codici attività appartenenti alla medesima Sezione Ateco, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività sussiste nel caso in cui il soggetto forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi (assoggettati ad imposta sostitutiva) alla S.r.l. direttamente o indirettamente controllata, la quale deduce i relativi componenti negativi di reddito. Di conseguenza, non sono ritenute "attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili" tutte le attività autonomamente esercitate dalla S.r.l. In questo senso, non sono ritenute "attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili" le attività esercitate dalla S.r.l. utilizzando anche beni o servizi acquistati dal soggetto forfetario classificabili in una Sezione Ateco differente da quella in cui sono classificabili le attività esercitate dal soggetto forfetario. Tale condizione è ritenuta soddisfatta:
 - o in assenza di acquisti di beni o servizi dal soggetto forfetario;
 - o nel caso in cui i costi dei predetti beni o servizi non siano deducibili fiscalmente.

In merito alla causa ostativa riferita ai soggetti che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti:

- i parametri cui fare riferimento per determinare la prevalenza sono i ricavi conseguiti o i compensi percepiti. Il requisito della prevalenza va inteso in senso assoluto. Pertanto la causa ostativa opera se i ricavi conseguiti o i compensi percepiti nell'anno nei confronti dei datori di lavoro o soggetti a essi riconducibili sono superiori al 50%;
- la verifica della prevalenza va effettuata al termine del periodo d'imposta;
- la causa ostativa non si applica qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta anteriormente ai 2 periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del regime forfetario.

Quanto ai soggetti riconducibili ai "datori di lavoro", nella citata Circolare n. 9/E, dopo aver evidenziato che la lett. d-bis) ricomprende nel suo ambito applicativo i soggetti che producono

redditi di lavoro dipendente o assimilati, l'Agenzia ha precisato che la causa ostativa non riguarda i pensionati, qualora il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge.

LE NOVITA'

Recentemente, l'articolo 1, comma 12, Legge 207/2024, Finanziaria 2025, ha incrementato, soltanto per il 2025, da 30.000 a 35.000 euro, la soglia massima realizzabile di reddito di lavoro dipendente o assimilato ex articoli 49 e 50, TUIR che permette di accedere al regime forfetario a partire dal 01.01 dell'anno successivo.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 7/E/2020, in occasione della reintroduzione da parte della Finanziaria 2020 della predetta causa ostativa, il nuovo limite pari a 35.000 euro va verificato al 31.12.2024 e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:

- non superiore a 35.000 euro, potranno applicare o continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025;
- superiore a 35.000 euro, non potranno applicare o continuare ad applicare il regime forfetario nel 2025.

Va evidenziato che tale causa di esclusione non rileva nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato, situazione che va verificata nell'anno precedente in base a quanto precisato nella Circolare 10/E/2016.

Inoltre, l'articolo 17, Legge 203/2024, c.d. "Collegato Lavoro 2024", in vigore dal 12.01.2025, prevede che la causa ostativa *"soggetti che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti"* applicabile ai soggetti che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro o ex datori di lavoro nei 2 anni precedenti (lett. d-bis), non si applica:

- alle persone fisiche iscritte in Albi o Registri professionali esercenti attività professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, n. 3, C.P.C., ossia, rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (la collaborazione si intende coordinata quando il soggetto organizza autonomamente l'attività lavorativa);
- a favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti (il numero dei dipendenti va calcolato al 01.01 dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera professionale);

a seguito di contestuale assunzione mediante:

- contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato;
- con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal CCN di lavoro applicato.

I lavoratori autonomi devono eleggere un domicilio professionale diverso da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.

In mancanza di iscrizione in Albi o Registri professionali, la causa ostativa (lett. d-bis), non trova applicazione altresì nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche intese ex articolo 8, D.L. 138/2011 ossia, da intese realizzate da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative o da loro rappresentanze sindacali operanti in azienda. Tali intese sono finalizzate a promuovere un aumento dell'occupazione e a migliorare la qualità dei contratti di lavoro.

Le predette disposizioni si applicano a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato:

- sia certificato dall'apposita commissione ai sensi dell'articolo 76, D.lgs. 276/2003 (ossia, istituita presso Enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale / Direzioni provinciali del lavoro e Province / Università / Ministero del Lavoro / Consigli provinciali consulenti del lavoro);
- non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione in merito all'oggetto e alle modalità della prestazione nonché all'orario e alle giornate di lavoro.

IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

Il comma 77, Legge 190/2014, prevede un regime previdenziale agevolato, in base al quale è possibile beneficiare della riduzione contributiva del 35%.

L'applicazione dell'agevolazione richiede la presentazione all'INPS di una specifica comunicazione entro il 28.02 dell'anno a decorrere dal quale il contribuente intende applicarlo ovvero revocarlo. Per i contribuenti che aprono la partita iva in corso d'anno, la comunicazione deve essere fatta nel modo più tempestivo possibile, per consentire all'INPS di elaborare i conteggi dei contributi.

L'uscita dal regime forfetario si riflette anche sul regime previdenziale in esame. Di conseguenza il contribuente che esce dal regime forfetario dal 2025 dovrà comunicare all'INPS entro il 28.02.2025 la rinuncia o cessazione del regime previdenziale agevolato.

Nell'ambito della Finanziaria 2025, l'articolo 1, comma 186 prevede che, i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani o commercianti, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.

L'agevolazione in esame:

- è attribuita per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione (ossia, senza possibilità di interruzione della contribuzione) a una delle due Gestioni, dalla data di inizio dell'attività di impresa avvenuta tra il 01.01 e il 31.12.2025 (ad esempio, in caso di inizio dell'attività a luglio 2025, la riduzione contributiva spetta fino a giugno 2028);
- è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota. In altre parole, la riduzione contributiva al 50% non è compatibile con il predetto regime previdenziale agevolato che prevede la riduzione contributiva del 35%. Tuttavia, si ritiene che un contribuente forfetario che inizia l'attività, potrebbe applicare per i primi 36 mesi la riduzione contributiva al 50% e successivamente quella del 35%;

- è concessa nel rispetto dei limiti e/o condizioni di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 in materia di aiuti "de minimis".

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Ai sensi del comma 64, Legge 190/2014 il reddito è calcolato applicando ai ricavi O compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell'attività esercitata.

Al reddito determinato forfetariamente, al netto dei contributi previdenziali obbligatori direttamente deducibili, si applica l'imposta sostitutiva del 15%.

In base al comma 65, Legge 190/2014 è possibile applicare l'imposta sostitutiva pari al 5% per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 anni successivi, al verificarsi dei seguenti requisiti:

- il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio della professione.

Nella Circolare 10/E/2016, l'Agenzia ha precisato che, il requisito della "mera prosecuzione" sussiste quando la "nuova" attività si differenzia soltanto dal punto di vista formale ma, di fatto, viene svolta in sostanziale continuità rispetto alla precedente e pertanto, nei confronti della stessa clientela e con le stesse competenze lavorative. Di conseguenza, la continuità sussiste qualora il contribuente eserciti la medesima attività svolta precedentemente come lavoratore dipendente o autonomo rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.

Secondo quanto ulteriormente specificato nella citata Circolare 10/E/2016, la mera prosecuzione sussiste anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore. La continuità non sussiste qualora la nuova attività o il mercato di riferimento siano diversi.

In caso di proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi o compensi previsti per il regime forfetario pari cioè a 85.000 euro.